



I.S.I.S.S. "L. EINAUDI – R. MOLARI"
Sede Molari: Via F. Orsini, 19 - 47822 - Santarcangelo di R. (RN)
Sede Einaudi: Via E. Morri, 8 - 47922 - Viserba di Rimini (RN)
Tel. Molari 0541-624658/625051 - Tel. Einaudi 0541-736168
C.F. 91161340400 - Cod. Min. RNIS 006001
E-mail: RNIS006001@istruzione.it
PEC: RNIS006001@pec.istruzione.it
Codice Unico Ufficio: UF92XH



TITOLO 10: REGOLAMENTO PER LA STIPULA DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE DELL'ISTITUZIONE

Art. 1 - Riferimenti normativi

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare a:

- a) Legge 24.11.1981, n.689 art. 120 e seguenti;
- b) L. n. 241/1990 art. 11;
- c) Legge 31.12.1996, n.675 art. 13;
- d) D.lgs. n.267 del 18.08.2000 art. 267;
- e) D.l. n.44 del 01.02.2001 art. 33 e art. 41.

Art. 2 - Oggetto e Finalità

1. Il presente Regolamento, formulato nel rispetto del regolamento finanziario amministrativo del D.l. n.44 del 1febbraio 2001 (art. 33 comma 2 e all'art. 41), disciplina le attività di sponsorizzazione da parte di terzi in occasione d'iniziativa promosse, organizzate o gestite dall'Istituzione scolastica. Esso persegue lo scopo di realizzare le condizioni e gli strumenti normativi necessari per una corretta gestione dei contratti di sponsorizzazione nel rispetto dei criteri di efficienza, efficacia e trasparenza alla base del buon andamento e dell'imparzialità dell'operato della pubblica amministrazione oltreché realizzare maggiori economie di spesa per migliorare la qualità del servizio erogato.

Art. 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si assumono le seguenti definizioni:

- a) "Sponesse": l'I.S.I.S.S. Einaudi Molari" quale titolare dei benefici derivanti dal contratto di sponsorizzazione;
- b) "Sponsor": ai sensi dell'art.119 del T.U. approvato con D.lgs. 18.08.2000, n.267, il soggetto privato (persona fisica o giuridica) o il soggetto pubblico che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione con l'istituzione scolastica;
- c) "Sponsorizzazione": ogni contributo in beni o servizi, denaro o ogni altra utilità proveniente da terzi allo scopo di promuovere il loro nome, marchio, attività prodotte, messaggi, finalizzati a conseguire una proiezione positiva di ritorno e quindi un beneficio d'immagine;
- d) "Contratto di sponsorizzazione": contratto atipico, oneroso a prestazioni corrispettive, mediante il quale l'istituzione scolastica (sponse) offre, nell'ambito di proprie iniziative, a un terzo (sponsor) che si obbliga a pagare un determinato corrispettivo, la possibilità di veicolare messaggi che promuovono il nome, il logo, il marchio, i prodotti, o altri contenuti concordati;
- e) "Spazio pubblicitario": lo spazio fisico/temporale/geografico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dall'I.S.I.S.S. Einaudi Molari per la pubblicità dello sponsor.

Art. 4 - Procedure

1. La ricerca e l'individuazione dello sponsor possono avvenire mediante:

- a) proposta spontanea;

- b) pubblicità da parte dell'Istituzione scolastica dell'iniziativa sottoposta a contratto di sponsorizzazione.
- 2. L'offerta di sponsorizzazione, previa istruttoria dell'ufficio, è approvata dal Dirigente Scolastico.
- 3. La scelta dello Sponsor è effettuata per trattativa privata.

Art. 5 - Individuazione e gestioni delle sponsorizzazioni

- 1. Tutte le iniziative, i progetti, le attività dell'amministrazione, non esclusi gli eventi a rilevanza artistico – culturale, possono essere soggetto di sponsorizzazione, anche plurime, da parte di terzi. 2. Il Dirigente Scolastico accoglie eventuali proposte anche da uno o più docenti, genitori, operatori ATA.
- 3. La gestione delle sponsorizzazioni sarà regolata da apposito contratto stipulato mediante scrittura privata.

Art. 6 - Utilizzo dei proventi delle sponsorizzazioni

- 1. I proventi delle sponsorizzazioni sono finalizzati a migliorare la qualità dei servizi prestati o ad attivare forme di autofinanziamento, con cui provvedere all'acquisto di beni o di servizi o ancora a finanziare quanto contenuto all'art.51 comma 1.
- 2. L'utilizzo di tali proventi è subordinato alla presentazione di un apposito progetto finanziario, proposto dal coordinatore dell'iniziativa e per questo sarà individuato un apposito capitolo di bilancio in entrata sul quale riversare le relative somme dei proventi stessi.

Art. 7 - Diritto di rifiuto di sponsorizzazioni inaccettabili

- 1. Il Dirigente Scolastico, si riserva di rifiutare (o recedere) qualsiasi sponsorizzazione qualora: a) ravvisi nel messaggio pubblicitario contenuti contrastanti con le finalità della scuola o con quanto enunciato nel Piano dell'Offerta Formativa;
 - b) ritenga possa derivare un conflitto d'interesse fra l'attività pubblica e quella privata dello Sponsor;
 - c) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno all'immagine della scuola o alle proprie iniziative;
 - d) la reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale.
- 2. Sono in ogni caso escluse sponsorizzazioni riguardanti:
 - a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
 - b) pubblicità diretta o collegata alla produzione di tabacco, prodotti alcolici, armi, materiale a sfondo sessuale e/o pornografico;
 - c) messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

Art. 8 - Gestione operativa

- 1. La gestione operativa, contrattuale e legale delle sponsorizzazioni è affidata al Dirigente Scolastico, che la esercita nei modi precisati dal presente Regolamento, informando periodicamente il Consiglio di Istituto.

Art. 9 - Trattamento dei dati personali

- 1. I dati personali raccolti in applicazione del presente Regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dall'art.13 della legge 31.12.1996, n.675 e successive modificazioni. 2. Titolare del trattamento è l'istituzione scolastica in persona del suo Dirigente Scolastico pro tempore, che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge sopracitata.
- 3. I dati saranno trattati in conformità alle norme vigenti, sia dagli operatori della scuola, sia dagli addetti incaricati dallo Sponsor.

Art. 10 - Aspetti fiscali

1. Le prestazioni oggetto dei contratti di sponsorizzazione disciplinati dal presente Regolamento sono assoggettate alle vigenti disposizioni in materia fiscale.
2. Trovano, altresì, applicazione le norme sui tributi locali, alla cui applicazione il presente Regolamento fa rinvio, salvo motivata deroga in relazione alla natura della prestazione resa a favore dell'autonomia scolastica.